

**▫ DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio Istruttore	Direzione Amministrativa
Tipo materia	Servizi
Misura/Azione	NO
Privacy	NO
Pubblicazione integrale	SI

N. **121** del registro delle deliberazioni

OGGETTO: Proroga contrattuale del “*servizio di assistenza legale*” Avv. Antonio Capodiecì Assunzione della relativa spesa. CIG **Z752479FE9**.

L'ANNO DUEMILADICIOTTO ADDÌ TRENTUNO DEL MESE DI LUGLIO in Bari nella sede dell'ARIF, in Viale Luigi Corigliano, 1, a seguito di istruttoria del Direttore Amministrativo,

IL DIRETTORE GENERALE**RICHIAMATI:**

- la Legge Regionale 25 Febbraio 2010, n. 3 con la quale la Regione Puglia ha istituito l'Agenzia Regionale per le Attività Irrigugie e Forestali (A.R.I.F.), Ente strumentale della Regione Puglia dotato di personalità giuridica, pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, tecnica e contabile in atti;
- la D.G.R. n. 1332 del 15/06/2011 - L.R. n. 3/2010 di Approvazione del Regolamento di funzionamento e contabilità dell'ARIF;
- la D.G.R. n. 983 del 20/06/2017 di designazione del Direttore Generale dell'Arif nella persona del Dott. Domenico Ragno, al quale dall'01/08/2017 data della sottoscrizione del contratto, giusta decreto del presidente della Giunta Regionale n. 440 del 24 luglio 2017, vengono attribuiti tutti i poteri di coordinamento, direzione, gestione e controllo dell'Agenzia, nell'ambito degli obiettivi prefissati;
- DDG N. 19 del 05-02-2018 è stato adottato il bilancio pluriennale 2018/2020, contenente gli stanziamenti per ciascuno degli esercizi finanziari in esso contemplati;
- DDG N. 74 del 07-06-2018 sono state approvate le variazioni al bilancio di previsione per



l'esercizio finanziario 2018;

- l'art.86- co. 3- del vigente regolamento di funzionamento e contabilità il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l'apposizione, da parte del responsabile dell'Ufficio Ragioneria – conformità e controllo- del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- l'art. 3 L. n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
- le Linee Guida n. 4 dell'ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016 e relativo aggiornamento di cui alla deliberazione Consiglio ANAC n. 206 del 01-03-2018 in G.U. n. 69 del 23-03-2018 entrata in vigore il 07-04-2018;
- la DDG n. 195/2015 con la quale è stato affidato il servizio di assistenza legale all'Avv. Antonio Capodieci, approvato il relativo schema di contratto ed assunta la spesa occorrente;
- il contratto stipulato in data 24 luglio 2015 per la durata di anni tre, prorogabile ai sensi dell'art. 3- co. 2- medesimo contratto;
- la propria nota di proroga del servizio in oggetto, prot. n. 39966 del 24-07-2018, in atti;

CONSIDERATO CHE :

- questa Agenzia per la complessità della sua organizzazione e gestione, nonché dei compiti di natura amministrativa e giuridica connessi all'esecuzione delle attività di sua competenza, necessita di un servizio di assistenza legale e di un costante supporto in materia giuridica, specie per quanto concerne l'attività contenziosa, nonché per tutte quelle connesse alla predisposizione di atti di particolare complessità afferenti l'attività dell'Agenzia;
- dalle comunicazioni in atti del Direttore Amministrativo prot. n. 39873 del 24-07-2018 e del Direttore degli Uffici della Direzione Generale prot.n. 39260 del 19-07-2018 emerge, in attesa dell'indizione ed espletamento di gara ad evidenza pubblica, la necessità della prosecuzione del servizio di assistenza legale reso dall'Avv. Capodieci per tutte le motivazioni ivi indicate alle quali si fa espresso rinvio;
- occorre, quindi, in attesa di indire ed espletare gara ad evidenza pubblica per l'individuazione di nuovo contraente, prolungare il termine di durata del contratto de quo per ulteriori mesi dodici per evitare la mancanza del supporto garantito dal servizio di assistenza legale proprio in un momento di aumentate funzioni e competenze attribuite a questa Agenzia con L.R. n. 33/2017 e con L.R. n. 23/2018;
- peraltro questa Agenzia, già con propria nota prot. n. 38846 del 18-07-2018, ha richiesto all'Avvocatura regionale della Regione Puglia, l'assistenza nei contenziosi pendenti, nonché l'assistenza nelle materie giuridiche e che tale richiesta è stata inoltrata anche alla Segreteria della Giunta regionale;
- l'Avvocatura Regionale, con nota 26-07-2018 prot. ARIF n 40215 ha comunicato la propria sostanziale impossibilità sia ex lege sia di fatto relativamente alle funzioni di rappresentanza e difesa in giudizio dell'ARIF, sia di svolgimento dell'attività di assistenza in favore di questo Ente limitandosi ad eventuale mera attività di consulenza compatibilmente con i carichi di lavoro presso Regione puglia che non si concilia con l'assoluta necessità della presenza fisica due volte a settimana per fornire la dovuta e necessaria assistenza legale a questo Ente;



- La **proroga “contrattuale”** è prevista nel contratto e quindi all’affidatario era noto che il contratto è esposto ad un prolungamento della sua durata e di tanto ne ha tenuto conto ai fini dell’ accettazione dei patti e condizioni contrattuali;
- La **clausola di proroga** inserita nel contratto conferisce a questo Ente la facoltà (o meglio, in termini civilistici, il diritto potestativo) di richiedere al contraente privato la prosecuzione del contratto alle stesse condizioni e per i periodi indicati – *ovviamente nel limite massimo novennale previsto per la durata dei contratti degli Enti Pubblici che prevedano spese ordinarie* – nella clausola contrattuale;
- Questa Amministrazione intende avvalersi della possibilità di proroga prevista dal contratto per le analitiche ragioni di tale scelta innanzi descritte nonché contenute nelle note del Direttore Amministrativo e del Direttore degli Uffici della Direzione Generale sopra richiamate;
- A tale riguardo il Consiglio di Stato, 24.11.2011, n. 6194 ha ritenuto che l’Amministrazione appaltante possa, peraltro, chiedere al contraente modifiche anche con uno sconto escludendo l’illegittimità di una proroga con modifica del corrispettivo al ribasso (in tal senso si è espresso il Cons. di Stato, 7.5.2015, n. 2288);
- la clausola di proroga corrisponde al verificato interesse pubblico a proseguire il contratto alle condizioni di corrispettivo in atto, ma con incremento della presenza settimanale presso la sede centrale di questa Agenzia per due giorni a settimana, senza che detta modifica a vantaggio di questo Ente possa determinare illegittimità della proroga;
- ai sensi dell’art. 3 L.136/2010, in merito alla tracciabilità dei pagamenti il nuovo Codice Identificativo di Gara(CIG) è stato acquisito e depositato in atti come di seguito: CIG **Z752479FE9**.

RITENUTO, di non allegare il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interesse) in quanto non si riscontrano rischi specifici del luogo di lavoro e perciò saranno adottate dall’operatore economico aggiudicatario prorogato le misure per ridurre al minimo i rischi da interferenze;

RITENUTO, per le ragioni innanzi espresse, di prorogare il termine di durata del contratto stipulato il 24-07-2015 con l’Avv. Antonio Capodiecì per il suddetto servizio ricorrendone i presupposti, dando atto altresì che trattasi di professionista iscritto all’albo dell’Agenzia, con specifiche e comprovate esperienze nel settore di interesse;

RITENUTO, infine, di dover impegnare, ai sensi dell’art. 85 e ss del vigente regolamento interno di funzionamento e contabilità, la somma complessiva di € 15.225,60 (di cui € 12.000,00 - per corrispettivo; € 480,00 per CAP ed € 2.745,60 per IVA 22%), quale importo da corrispondere all’affidatario del servizio per l’esecuzione in proroga dello stesso, a valere sulle annualità 2018 e 2019

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,

D E L I B E R A



LA PREMESSA che qui si intende interamente riportata, è parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI PROROGARE, per l'effetto, il termine di durata per mesi dodici a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto ai sensi dell'art. 3- co. 2- del contratto stipulato in data 24-07-2015 con l'Avv. Antonio Capodiecì, di affidamento del "servizio di assistenza legale" in favore di questa Agenzia, precisando che deve essere garantita la presenza due volte a settimana presso la sede centrale di questo Ente e che il citato Avvocato dovrà rapportarsi con il Direttore Generale per ciascuna pratica e/o caso di pre-contenzioso e/o contenzioso;

DI ASSUMERE ED IMPEGNARE, ex artt. 85 e segg. del regolamento di funzionamento e contabilità, la somma complessiva di € 15.225,60 (di cui € 12.000,00 - per corrispettivo; € 480,00 per CAP 4% ed € 2.745,60 per IVA 22%), a valere sul bilancio pluriennale 2018/2020, codice meccanografico 1.03.02.10.001 ed al capitolo 320 del bilancio annuale di previsione relativo all'esercizio finanziario 2018: "Consulenze professionali", gestione competenza (atto di impegno finanziario pluriennale 2424/2018/2019) a valere sulle annualità 2018 e 2019, di cui € 6.550,00 a valere sul bilancio 2018 ed € 8.675,60 sul bilancio 2019;

DI DARE atto che il pagamento derivante dal predetto impegno è compatibile con lo stanziamento di bilancio per l'esercizio finanziario 2018.

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Direttore Amministrativo ed all'Ufficio Ragioneria – conformità e controllo per gli adempimenti consequenziali al presente atto.

DI TRASMETTERE la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 86 – comma 3 e 6 – e 89-c0. 4 del Regolamento interno di funzionamento e contabilità alla Responsabile dell'Ufficio Ragioneria, Lucia Littoriano per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e per l'emissione dell'ordinativo di pagamento a seguito di emissione di fattura elettronica vistata per la regolare esecuzione del servizio dal RUP ex art. 102-co.2- D.Lgs. n. 50/2016 e correttivo, senza bisogno di ulteriore formalità;

DI DARE ATTO che l'impegno di spesa assunto, attraverso questa deliberazione diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 86 – comma 3 del regolamento interno su richiamato.

DI PUBBLICARE il presente atto sull'albo pretorio on-line dell'ARIF e sul sito www.arifpuglia.it Amministrazione trasparente: provvedimenti: provvedimento del Direttore Generale

DI NOTIFICARE il presente atto all'affidatario del servizio, invitandolo alla sottoscrizione per accettazione e alla sottoscrizione dell'allegato A facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;



DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Il presente atto, sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni, composto da n.10 (dieci)facciate, è adottato in unico originale.

Il Direttore Generale
Dr. Domenico Ragno

Il sottoscritto attesta che l'istruttoria è stata espletata nel rispetto della vigente normativa regionale nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento dallo stesso predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale è conforme alle risultanze istruttorie.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Avv. Grazia TARANTINI)

Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria
(art. 86, comma 3, del Regolamento interno di funzionamento e contabilità)

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA
CONFORMITA' E CONTROLLO**

(Rag. Lucia LITTORIANO)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E TENUTA ATTI

La presente deliberazione, composta da n. 10 (dieci)facciate, viene pubblicata all'Albo pretorio online dell'ARIF, sul sito www.arifpuglia.it, per 15 (quindici) giorni consecutivi a partire dal giorno della sua pubblicazione.

Il presente atto, è depositato presso la Direzione Generale dell'ARIF, Viale Corigliano n.1 – Bari.

L'incaricato
(rag. Francesco FANELLI)



ALLEGATO A

Oggetto: Dichiarazione di assenza di conflitto d'interesse – proroga contrattuale servizio di assistenza legale

Il/La sottoscritto/a.....
nato/a a.....
il e residente in
Via..... N.....
Codice Fiscale,
professione.....
In qualità di,

alla data del
per l'incarico di
.....
.....

Vista l'allegata normativa in materia, qui richiamata, sulle situazioni anche potenziali, di conflitto d'interesse

DICHIARA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.e.i, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia, per proprio conto **l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.**

In fede.

Data

Firma.....

**DEFINIZIONE DI CONFLITTO DI INTERESSI:**

Informazioni tratte dal sito SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE LOCALE (www.sspal.it)

"un soggetto che assume un incarico di qualunque genere (politico, di lavoro, collaborazione, ecc.) presso una pubblica amministrazione è tenuto ad agire con imparzialità e nell'esclusivo interesse pubblico. la situazione di conflitto di interesse quindi si verifica tutte le volte che un interesse diverso (patrimoniale o meno) da quello primario della pubblica amministrazione si presenta come capace di influenzare l'agire del soggetto titolare dell'incarico.

Il Cdl è attuale (anche detto reale) quando si manifesta durante il processo decisionale del soggetto decisore. In altri termini, l'interesse primario (pubblico) e quello secondario (privato) entrano in conflitto proprio nel momento in cui è richiesto al soggetto decisore di agire in modo indipendente, senza interferenze.

Il Cdl è potenziale quando il soggetto decisore avendo un interesse secondario, anche a seguito del verificarsi di un certo evento (es. accettazione di un regalo o di un'altra utilità), può arrivare a trovarsi, in un momento successivo, in una situazione di Cdl attuale. Il conflitto potenziale può nascere anche da una promessa.

Il Cdl è apparente (anche detto Cdl percepito) quando una persona ragionevole potrebbe pensare che l'interesse primario del soggetto decisore possa venire compromesso da interessi secondari di varia natura (es. sociali e finanziari). Nel conflitto apparente, quindi, la situazione è tale da poter danneggiare seriamente la pubblica fiducia del soggetto decisore, anche quando lo stesso non è portatore di nessun interesse secondario.

PRINCIPALE NORMATIVA PER DIPENDENTI, DIRIGENTI E CONSULENTI

- **Art. 4.3 CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI VERONA APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 49 DEL 5 MARZO 2014**

Sono considerate situazioni di conflitto di interessi:

- a) la sussistenza di interessi personali che interferiscono con l'oggetto di decisioni cui il dipendente partecipa e dalle quali potrebbe ricavare uno specifico vantaggio diretto o indiretto;
- b) la sussistenza di preesistenti rapporti di affari o di lavoro con persone od organizzazioni specificamente interessate all'oggetto delle decisioni cui il dipendente partecipa anche nei casi in cui detti rapporti non configurano situazioni che danno luogo a incompatibilità previste dalla legge o da altre norme;
- c) la sussistenza di rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado, ovvero di convivenza o di frequentazione assimilabili, di fatto, ai rapporti di coniugio, parentela o affinità, con persone operanti in organizzazioni specificamente interessate all'oggetto delle decisioni cui il dipendente partecipa, anche nei casi in cui detti rapporti non configurano situazioni che danno luogo a incompatibilità previste dalla legge o da altre norme;
- d) l'appartenenza a categorie, associazioni o gruppi, in virtù della quale il dipendente acquisisca un vantaggio personale da decisioni cui egli partecipa, anche nei casi in cui detta appartenenza non generi le incompatibilità previste dalla legge o da altre norme.

In caso si realizzino situazioni di conflitto di interessi, anche qualora non vi sia un obbligo giuridico in tal senso, il dipendente deve rendere pubblica tale condizione con comunicazione scritta al Dirigente e astenersi da qualsiasi deliberazione, votazione o altro atto nel procedimento di formazione della decisione. Il dipendente all'atto dell'assunzione, o nell'inserimento in una nuova unità organizzativa rilascia apposita dichiarazione (...)

- **ARTT. 2 co. 3, 3, co. 2, 6 e 7 (e 13) DEL DPR 62/2013**

Art. 2 co. 3:

Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonche' nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice



Art. 3 co. 2

Il dipendente rispetta altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi

Art. 6

1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:

a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;

b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

2. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

Art. 7

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.

Art. 13 co. 3

Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio (...)

☐ **REGOLE IN MATERIA DI INCOMPATIBILITÀ, CUMULO DI IMPIEGHI E DI INCARICHI PER IL PERSONALE ARIF**

Ai dipendenti è consentito svolgere incarichi retribuiti previa autorizzazione qualora l'attività:

- a) non sia di carattere subordinato o svolta in qualità di collaboratore coordinato continuativo o a progetto;*
- b) abbia natura saltuaria ed occasionale;*
- c) abbia durata massima annuale, salva eventuale proroga su richiesta preventiva dell'interessato;*
- d) si svolga al di fuori dell'orario di servizio;*

non produca situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite e mansioni, in relazione

- 1. alla natura e alle caratteristiche della prestazione svolta;*
- 2. in relazione a circostanze che favoriscano o aumentino il rischio che l'interesse pubblico possa essere sacrificato in favore di interessi privati;*



3. al rischio di abuso della propria posizione lavorativa per favorire, con pregiudizio per l'ente, un soggetto esterno, nella quale egli è in qualche modo interessato.

f) costituisca esplicitazione di specifiche competenze acquisite in ambito lavorativo o possa concretizzare una occasione di arricchimento della professionalità utile anche all'ente, distinguendo tra attività che richiedono una professionalità generica, o che richiedono specifiche esperienze relative alla attività istituzionale svolta;

g) non pregiudichi le esigenze di tutela dell'immagine dell'Amministrazione DI ARIF;

h) non comprometta il buon andamento dell'attività amministrativa;

i) non comporti l'utilizzo di mezzi, beni e attrezzature di proprietà dell'ENTE;

j) non venga effettuata a favore di soggetti pubblici o privati che siano fornitori/appaltatori dell'ARIF, titolari e/o richiedenti di concessioni o autorizzazioni, se il dipendente ha svolto nell'ultimo biennio un ruolo attivo nel procedimento;

k) non venga effettuata a favore di soggetti nei confronti dei quali il dipendente o la struttura di assegnazione svolgono funzioni di controllo o vigilanza;

l) non riguardi incarichi di progettazione o di direzione dei lavori, ferma restando l'individuazione del personale tecnico e di collaborazione agli uffici tecnici in applicazione del D. Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

☐ ART. 1 co. 2 lett. e), 4, 5, 9, 10 e 20 del DPR 39/2013

Art. 1 co. 2 lett e)

Ai fini del presente decreto si intende:

- e) *per «incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati», le cariche di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato, le posizioni di dirigente, lo svolgimento stabile di attività di consulenza a favore dell'ente*

Art. 4

1. A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti:

a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;

b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;

c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento.

Art. 5

1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto



incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale.

Art. 9

2. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.

Art. 10

1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una medesima regione sono incompatibili:

a) con gli incarichi o le cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale;

b) con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di attività professionale, se questa è regolata o finanziata dal servizio sanitario regionale.

2. L'incompatibilità sussiste altresì allorché gli incarichi, le cariche e le attività professionali indicate nel presente articolo siano assunte o mantenute dal coniuge e dal parente o affine entro il secondo grado.

Art. 20

1. All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto.

2. Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al presente decreto.

3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.

4. La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.

5. Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni.

FIRMA PER PRESA VISIONE DELLA NORMATIVA

.....